

CARLO VENTURINI

LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI VERRE

(Osservazioni e problemi)

PREMESSA

La copiosa documentazione di cui disponiamo sul processo di Verre lascia, quasi paradossalmente, incerto l'esatto svolgimento dell'*iter* giudiziario.

Per discutere questo problema, ritengo di dover prender le mosse dalla convincente ricostruzione cronologica operata da N. Marinone, il quale, facendo giustizia di sommarie congetture precedenti, ha fissato la *divinatio* intorno al 20 gennaio del 70, l'inizio dell'*actio prima* al 5 agosto e la ripresa del processo intorno al 20 settembre del medesimo anno (1).

Assumendo come attendibili queste date, cadono le difficoltà relative sia all'*inquisitio* di Cicerone in Sicilia e al processo acheo (2)

(1) N. Marinone, *Quaestiones Verrinae*, Torino 1950, 13 ss.. Nella cronologia del processo l'unico punto fermo è costituito dal 5 agosto, desumibile da Cic. *Verr.* I, 31 come giorno d'inizio dell'*actio prima*. La principale bibliografia precedente sull'argomento è rappresentata da Th. Zieliński, *Verrina (Chronologisches, Antiquarisches, Juristisches)*, in «*Philologus*» 52 1893, 248 ss.; E. Ciccotti, *Il processo di Verre*, Milano 1895, 175 ss.; B. Kübler, *Zur Chronologie des Prozesses gegen Verres*, in «*Philologus*» 54, 1895, 464 ss.; A. Holm, *Storia della Sicilia nell'antichità*, III, trad. G. Kirner, Torino 1901, 332 s.; C. Bardt, *Zur Chronologie des Verresprozesses*, in «*Hermes*» 39, 1904, 643 ss., le cui principali conclusioni sono accolte in Drumann-Groebe, *Geschichte Roms*, V², Leipzig 1919, 330; tra quella successiva, si segnala soprattutto Habermehl, in «*RE*» VIII A 2 (1958), 1624 ss., s.v. *C. Verres* (n. 1), che, nel ricostruire i fatti, non si è discostato dallo studioso italiano.

(2) La prima viene infatti a collocarsi tra il 20 gennaio e il 20 aprile, con riferimento ai 110 giorni chiesti da Cicerone (*Verr.* II, 1, 30), mentre l'indicazione di 50 giorni contenuta in *Verr.* I, 6 è da intendersi in rapporto al soggiorno effettivo dell'oratore in Sicilia (cfr. Marinone, *op. cit.*, 28 ss., con scrupolosa ricostruzione successiva degli itinerari ciceroniani), il secondo nei mesi di maggio e giugno, fino al principio di luglio (cfr. Marinone, *ivi* 20 e n. 65).

che al complessivo svolgimento dell'*actio prima*, nella quale, com'è noto, l'Arpinate rinunziò all'*oratio perpetua* e si limitò all'escussione dei principali testimoni ed alla produzione di documenti, accompagnata da un breve discorso (3).

Sulla conclusione del processo pesa invece tuttora una consistente incertezza, che questo studio mira, nei suoi limiti, a rimuovere.

§ 1. Le notizie dirette su questo tema derivano soprattutto dallo Pseudo Asconio, il quale conclude il proprio commento al testo dell'*Actio prima* osservando:

Multis autem diebus prima Actio celebrata est, dum testes Verris producuntur criminum diversorum, dum recitantur publicae privataeque litterae: quibus rebus adeo stupefactus Hortensius dicitur, ut rationem defensionis omitteret, adeo percussus Verres, ut abiret in exilium sua sponte. Nec quid amplius in iudicio gestum est nisi quod Tullius, metuens ne tantum negotium paene tacitum praeteriret, finxit Verrem comperendinationi praesto fuisse, ut bis defensus accusaretur iterum. Et quemadmodum victoriae consuluerat brevitate dicendi, ita laudem eloquentiae tamquam repetita accusatione est consecutus reliquorum conscriptione librorum, qui ceteros consequuntur (4).

E così apre l'analisi dell'*Actio secunda*:

Deinceps haec omnia non dicta, sed scripta sunt contra reum, quod < ita > factum est: Fingit Cicero adesse in iudicio Verrem comperendinatum, respondere citatum et defendi.... Igitur rerum scaena sic ficta est, ut dicit Tullius, non ut acta res est. Adest inquit Verres, respondet, defenditur. Ergo cum prima Actione accusatus sit ac defensus Verres, nunc velut defensus iterum (sic enim mos erat) in altera Actione accusatur ad ultimum rursus oratione perpetua (5).

L'altra fonte essenziale è rappresentata da Plutarco:

τούτον γὰρ στρατηγὸν γεγονότα τῆς Σικελίας καὶ πολλὰ πεπονημένον τῶν Σικελιωτῶν διακόντων εἶπεν, οὐκ εἰπών, ἀλλ'ἔξ αὐτοῦ τρόπον τινὰ τοῦ μὴ εἰπεῖν. τῶν γὰρ στρατηγῶν τῷ Βέρρῃ χαριζομένων καὶ τὴν δίκην υπερθέσει καὶ δοκρούσει πολλαῖς εἰς τὴν ὑστάτην ἐμβαλλόντων, ὡς ἦν πρόδηλον ὅτι τοῖς λόγοις ὁ τῆς ἡμέρας οὐκ ἐξαριέσει χρόνος οὐδὲ λήψεται πέρασ ἢ κρίσις, ἀναστάς ὁ Κικέρων ἔφη μὴ δεῖσθαι λόγων, ἀλλ'ἐπαγαγὼν τοὺς μάρτυρας καὶ ἐπικρίνας ἐκέλευσε φέρειν τὴν ψῆφον τοὺς δικαστάς (6)...

(3) Cic. *Verr.* I, 32-34; 53-56. L'*actio prima* ebbe, in tal modo, una durata di nove giorni: cfr. *Verr.* II, I, 156.

(4) 223 Stangl.

(5) 224 Stangl.

(6) Cic. 7, 3-4.

Ὅτω δὲ τοῦ Βέρρου καταδικασθέντος, ἑβδομήκοντα πέντε μυριάδων τιμησάμενος τὴν δίκην ὁ Κικέρων διαβολὴν ἔσχεν ὡς ἐπ' ἀργυρίῳ τὸ τίμημα καθυφειμένος (7).

Da tali passi, uniti ad altri che accennano alla condanna di Verre e alla sua morte in esilio (8), è stato comunemente dedotto che l'allontanamento dell'ex propretore da Roma dopo l'*actio prima* provocò in forma automatica la sua condanna, permettendo l'immediato passaggio alla fase diretta alla fissazione della pena (9). Da questa prospettiva discendono, a guisa di corollari, la mancata effettuazione della seconda fase processuale prevista dalla *comperendinatio* (10) e il carattere puramente fittizio della ciceroniana

(7) Cic. 8, 1.

(8) Plin. Nat. Hist. 34, 6; Sen. Suas. 6, 3; 24; Lactant. Inst. Div. 2, 4, 34.

(9) Il Ciccotti, *op. cit.*, 234, commentò l'operato di Verre con l'osservazione « Troncando col suo volontario esilio quel giudizio di carattere penale, tra lui e i Siciliani non vi sarebbe stato più luogo che ad una causa civile » e J.P.V.D. Balsdon, *The History of the Extortion Court at Rome*, 123-70 B.C., in « PBSR » 14, 1938, 110 (ora in R. Seager, *The Crisis of the Roman Republic*, Cambridge-New York 1969, 144) ritenne che « The court did not re-assemble, and the case was never formally concluded ». Su analoga base e senza alcun approfondimento espongono i fatti, ad es., J. Humbert, *Les plaidoyers écrits et les plaidoiries réelles de Cicéron*, Paris 1925, 206; L. Ross Taylor, *La politique et les partis à Rome au temps de César*, trad. E. e J.C. Morin, Paris 1977, 205; H. Last, in « CAH » IX², Cambridge 1951, 337. Più circostanziate considerazioni, dirette ad evidenziare almeno la formale emanazione della sentenza da parte del collegio giudicante nuovamente riunitosi, già presenti in C.T. Zumpt, *De legibus iudiciisque repetundarum in republica romana*, Berolini 1845, 49 e A.W. Zumpt, *Der Criminalprocess der römischen Republik*, Leipzig 1871, 489 s., si trovano in Marinone, *op. cit.*, 13 n. 36 e Habermehl, *art. cit.*, 1630. Generici, su questo punto, E. Ciaceri, *Cicerone e i suoi tempi*², I, Città di Castello 1939, 74 e L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano*, III, Torino 1953, 728.

(10) La quale, introdotta dalla *lex Servilia Glauciaie repetundarum* (Cic. Verr. II, 1, 26: *Verum, ut opinor, Glaucia primus tulit ut comperendinaretur reus*; sulla legge, oltre a G. Rotondi, *Leges publicae populi romani*, Estratto dalla « Enciclopedia Giuridica Italiana », Milano 1912, 322, cfr. per tutti G. Tibiletti, *Le leggi 'de iudiciis repetundarum' fino alla guerra sociale*, in « Athenaeum » NS 31, 1953, 83 s.; Pontenay de Fontette, *Leges repetundarum*, Paris 1954, 82 s.; F. Serrao, in « NNDI » XV, Torino 1968, 459, s.v. *Repetundae = Classi, partiti e legge nella Repubblica Romana*, Pisa 1974, 216) strutturava il processo *de repetundis* in due *actiones* distinte: cfr. A.W. Zumpt, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, II, 1, Berlin 1868, 204 ss.; II, 2, Berlin 1868, 125; 211; *Criminalprocess*, cit., 221; Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 424; Kipp, in « RE » IV 1 (1900), 788 s., s.v. c.; A.H.J. Greenidge, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford 1901,

Actio secunda (11), tanto che C. Höeg, negando entrambe tali circostanze in un importante saggio rimasto isolato, è stato indotto a respingere anche la tradizione concernente lo spontaneo esilio del reo (12).

Per mio conto, credo invece di dover richiamare l'attenzione degli studiosi sul fatto che l'opinione comune si presenta vulnerabile soprattutto nella sua premessa iniziale, rappresentata dagli effetti ascritti all'allontanamento di Verre da Roma.

Contro la tesi secondo cui questa iniziativa, configurandosi come implicito riconoscimento di colpevolezza, avrebbe comportato un'immediata sentenza di condanna accompagnata dall'*aqua et igni interdictio* (13) si pongono infatti i dati a noi noti in relazione alle caratteristiche del processo *de repetundis*.

500 ss.; E. Costa, *Cicerone giureconsulto*², II, Bologna 1927, 149; W. Kunkel, in «RE» XXIV (1963), 764 s., s.v. *Quaestio*.

(11) Che i cinque libri che la compongono non corrispondano ad un discorso reale è, in sé, pacifico. Ascrivere a questo fatto un valore assoluto pur ammettendo il formale svolgimento della seconda fase processuale per dedurre, su questa base, che Cicerone non prese la parola durante il suo corso (così come fece A.W. Zumpt, *Criminalprocess*, cit., 490) è però, evidentemente, aprioristico.

(12) Cfr. C. Höeg, *The second Pleading of the Verres Trial*, in «ΔΡΑΓΜΑ Martino P. Nilsson A.D. IV Id. Iul. Anno MCMXXXIX Dedicatum», *Acta Instituti Romani Regni Sueciae, Series altera I*, 264 ss. L'indagine fa leva su taluni luoghi dell'*Actio secunda* e sull'analogia della sua struttura rispetto all'*Actio prima* (scarsamente significativo si presenta infatti Tac. *Dial.* 20) per avanzare l'ipotesi che il carattere fittizio dell'*Actio secunda* possa circoscriversi entro i limiti delle modifiche che usualmente i testi delle orazioni subivano prima della pubblicazione. La modestia degli argomenti adottati dallo Höeg ha peraltro consentito a M. Gelzer, *Das erste Consulat des Pompeius und die Übertragung der grossen Imperien*, Berlin 1943, 24 n. 124 = *Kleine Schriften*, Wiesbaden 1963, 168 s., n. 124 di respingere decisamente la tesi complessiva, nonostante la validità di talune intuizioni (cfr. *infra*, n. 46).

(13) Non è opportuno riaprire in questa sede il problema della legittimazione della *quaestio de repetundis*, all'epoca del processo, ad irrogare condanne capitali, in rapporto al quale ho ritenuto recentemente (cfr. C. Venturini, *Studi sul « crimen repetundarum » nell'età repubblicana*, Milano 1979, 449 ss.) di poter dare risposta positiva, nè quello concernente la natura dell'*aqua et igni interdictio* (i cui termini essenziali sono esposti *ivi*, 451, n. 103). Si deve però osservare che, ove, sulla scia della posizione facente capo al Mommsen, *Strafrecht*, cit., 729 ss., si neghi la prima circostanza, diviene inevitabile (cfr. Ciaceri, *op. cit.*, I, 74 n. 1 e Habermehl, *art. cit.*, 1630) ritenere volontaria la permanenza di Verre in esilio dopo la conclusione del processo.

In questo senso si sono espressi J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman Criminal Law*, II, Oxford 1912, 4 s.; 8 e A.N. Sherwin-White,

Interessa osservare, anzitutto, che la procedura sulla base della quale si svolgeva il processo di Verre, regolata dalla *lex Cornelia repetundarum* dell'82 (14), prevedeva un *iter* giudiziario composto di due fasi interdipendenti, la seconda delle quali doveva essere conclusa dalla sentenza.

Per convincersi di questo fatto basterà considerare il noto Cic. *Verr.* II, 1, 26 :

'Adimo enim comperendinatum': quod habet lex in se molestissimum, bis ut causa dicatur, — quod aut mea causa potius est constitutum quam tua, aut nihilo tua potius quam mea. Nam si bis dicere est commodum, certe utriusque commune est; si eum qui posterius dixit opus est redargui, accusatoris causa, ut bis ageretur, constitutum est.

Il passo contiene una difesa, da parte di Cicerone, del proprio operato nel corso dell'*actio prima*, durante la quale, rinunciando a sviluppare le proprie argomentazioni, egli aveva messo in difficoltà il suo avversario Ortensio nell'organizzare la replica prevista dalla legge e lo aveva, con ciò, indotto a rinviare l'intervento difensivo per condensarlo in un unico discorso, che doveva essere pronunziato in apertura dell'*actio secunda*: dopo di esso l'Arpinate avrebbe potuto trattare in forma analitica i singoli capi di accusa conoscendo in anticipo gli argomenti difensivi e senza subire confutazioni ulteriori (15).

Poena Legis Repetundarum, in «PBSR» 17, 1949, 12; *The Extortion Procedure again*, in «JRS» 41, 1951, 53 ss., spiegando la circostanza con il timore di ulteriori processi.

Personalmente, non condivido questa tesi, almeno in linea generale (cfr. *Studi*, cit., 451 ss.). Nel caso specifico, non mi sentirei però di giurare sul fatto che Verre abbia subito una condanna capitale. Mi induce a questa riserva non tanto il dubbio tenore di Cic. *Verr.* II, 1, 11, quanto la notizia (Plin. *Nat. Hist.* 34, 6; cfr. anche Sen. *Suas.* 6, 3) secondo la quale Verre fu vittima, quasi trent'anni dopo, delle proscrizioni di Antonio: da ciò potrebbe infatti arguirsi il persistente possesso della cittadinanza romana da parte del personaggio, come argomentò C.T. Zumpt, *op. cit.*, 49.

(14) Sulla legge (Rotondi, *op. cit.*, 360) non possediamo notizie dirette, anche se i tratti essenziali della procedura ci sono noti. La bibliografia essenziale è rappresentata da A.W. Zumpt, *Criminalrecht*, cit., II, 2, 1 ss.; Pontenay de Fontette, *op. cit.*, 88 ss.; Serrao, in «NNDI» XV, 459, cit. = *Classi*, cit., 217 s.; E. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts*, 149-78 B.C., Cambridge, Massachusetts, 1968, 258 s.; Kunkel, in «RE» XXIV, cit., 744.

(15) Cfr. Ps. Ascon., 230 Stangl: *Nam si accusator dixerit, respondet prima Actione defensor; et rursus comperendinato iudicio dicit prior defensor, et defensionem tamquam duplicem in medio positam obruit ultimus accusator.*

La mossa ciceroniana si era innegabilmente tradotta, sotto questo aspetto, in un aggiramento della *ratio* che informava di sè le norme procedurali.

Valutando il brano in questa luce e tenendo conto dell'evoluzione subita dal processo *de repetundis* (16), non possono sussistere ragionevoli dubbi sul fatto che questo, sotto l'impero della *lex Cornelia*, era strutturato in due fasi entrambe necessarie per il regolare espletamento del rito.

Alla seconda di esse, in caso di condanna, faceva poi seguito una terza fase, dedicata alla *litis aestimatio*, ossia alla determinazione concreta della pena (17). Quest'ultimo adempimento tro-

In questo schema processuale l'ultima parola restava comunque all'accusatore: lo scopo della *duplex defensio* si identificava dunque, chiaramente, nel permettere alla difesa non solo di replicare al primo attacco ma anche di fissare nelle sue linee essenziali la materia del secondo, decisivo dibattito, indirizzandolo sul binario prescelto.

(16) Nel quale la *comperendinatio* subentrò alla precedente procedura (in base alla quale *vel iudicari primo poterat vel amplius pronuntiari*: Cic. *Verr.* II, 1, 26), strutturata, in un primo tempo, su un numero probabilmente indefinito (come sembra potersi dedurre da Val. Max. 8, 1, 11) di *ampliaciones*, ossia di aggiornamenti del processo con nuove udienze, proclamati dal presidente del collegio ove i giudici avessero dichiarato di non poter decidere sull'innocenza o la colpevolezza dell'imputato: cfr. Ps. Ascon., 242 Stangl e, sull'argomento, A.W. Zumpt, *Criminalrecht*, cit., II, 1, 151 ss.; Hartmann, in «RE» I, 2, 1894, c. 1979, s.v. *a.*; Mommsen, *Strafrecht*, cit., 423; Greenidge, *op. cit.*, 498 s. Kunkel, in «RE» XXIV, cit., 764. La libertà dei collegi giudicanti nel ricorrere all'istituto fu poi frenata dalla legge graccana, la quale prevede l'irrogazione di una multa a carico dei giudici che «*amplius bis in uno iudicio iudicare negarint ...*» (*lex rep. Tab. Bemb.*, l. 48: cfr. Th. Mommsen, *Gesammelte Schriften*, I, Berlin 1904, 35).

Nel passo (cfr. i miei *Studi*, cit., 36 ss., cui rinvio anche per l'analisi complessiva del controverso Cic. *Verr.* II, 1, 24-27 e per il suo confronto con la linea epigrafica) non credo possa individuarsi una normativa analoga a quella attestata in rapporto alla *comperendinatio*, come ha recentemente sostenuto H. Mattingly, *The Extortion Law of the Tabula Bembina*, in «JRS» 60, 1970, 159 s., contro il quale cfr. già A.N. Sherwin-White, *The Date of the Lex Repetundarum and its Consequences*, in «JRS» 62, 1972, 83 ss. e C. Nicolet, *Les lois judiciaires et les tribunaux de concussion. Travaux récents et directions de recherches* in «Aufstieg u. Niedergang der röm. Welt» I, 2, Berlin-New York 1975, 201 s.

(17) Così, certamente, è da configurarsi la *litis aestimatio* nel processo *de repetundis*: cfr. F. Serrao, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 53, mentre appaiono ingiustificate sia la nozione ricostruita da A. Ehrhardt, *Litis aestimatio in der Zeit vor den leges Juliae iudicariae*, in «ZSS» 55, 1935, 81 ss. il quale ha ritenuto che essa comprendesse anche l'eventuale indicazione degli elementi idonei a suffragare ulteriori accuse (*contra*: W. Eder, *Das Vorsullanische Repetundenver-*

vava dunque il proprio necessario presupposto di carattere giuridico nella pronunzia di colpevolezza operata dai giudici nelle forme previste dalla legge: ritenere che esso potesse avere luogo senza la conclusione formale del rito precedente o che, addirittura, potesse identificarsi in una 'causa civile' indipendente rispetto al procedimento di carattere criminale (18) significa operare arbitrarie e non comprovabili illazioni.

§ 2. Altrettanto infondata si presenta la tesi secondo la quale l'esilio dell'imputato avrebbe reso superflua la prosecuzione del processo, giacché questo ipotetico principio, anche prescindendo dalle complesse questioni relative alla sua ammissibilità nel campo della repressione criminale (19), non trovava certamente applicazione negli *iudicia repetundarum*.

Le fonti mostrano, al contrario, che in questi ultimi l'esigenza di massima si identificava nell'evitare che l'esilio o la morte del reo provocassero la perenzione delle attività processuali già compiute e precludessero, con ciò, l'effettuazione della *litis aestimatio* e il diritto delle vittime di beneficiarne (20).

Si considerino, a questo proposito, la l. 29 delle *Tabulae Bembinae*:

(*De iudicio in eum, qui mortuos e) rit aut in exilium abierit. Quoium nomen ex h.l. delatum erit, sei is ante mortuos erit aut in exiliu)m abierit, quam ea res iudicata erit, pr(aetor), ad quem eius nomen d(elatum erit, eam) rem ab eis item quaerito, (quei iudicium*

fahren, München 1969, 208 s. n. 3), sia l'ipotesi di M.I. Henderson, *The Process 'De Repetundis'*, in « JRS » 41, 1951, 75 ss., secondo la quale in questa fase processuale si sarebbe riflesso un dualismo di struttura, ascritto dalla studiosa allo *iudicium repetundarum*, in quanto « compounded of private suit and public iudicium » (ivi, 83).

(18) A questa opinione del Ciccotti (*supra*, n. 9) si richiama anche il Marinone, *op. cit.*, 16 n. 48.

(19) Nella quale, secondo i principi validi in questo campo, l'esilio sottraeva il reo alla giurisdizione romana e, quindi, alla pena stessa, almeno fino al momento in cui non venne esso medesimo a configurarsi come *poena legis*. Su questi principi e, in genere, sulla letteratura esistente, si veda G. Crifò, *Ricerche sull'« exilium » nel periodo repubblicano*, I, Milano 1961, 247 ss.

(20) Circostanza, questa, che si era effettivamente verificata in occasione dei noti processi degli Spagnoli del 171 (Liv. 43, 2, 10): cfr. F. Serrao, *Appunti sui « patroni » e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi « repetundarum »*, in « Studi in onore di Pietro De Francisci », II, Milano 1954, 475 s. n. 3 = *Classi*, cit., 236 e n. 5 e la mia *Repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla lex Calpurnia del 149 a.C.* in « BIDR » 72, 1969, 73 s. e n. 218.

ex h(ace) l(ege) erunt, quasei sei is, quoius nomen ex h.l. delatum erit, viveret inve civitate esset

e Plin. *epist.* 3, 9, 4-6 :

... *In Classicum tota provincia incubuit* (5). *Ille accusationem vel fortuita vel voluntaria morte praevertit.* ... (6). *Nihilo minus Baetica etiam in defuncti accusatione perstabat. Provisum hoc legibus, intermissum tamen et post longam intercapedinem tunc reductum.*

dove la prosecuzione del processo dopo la morte dell'imputato non può spiegarsi altro che sottintendendo nella circostanza il ricorso legislativo ad una *fictio* (21), imposta dall'impossibilità per i danneggiati di vedere altrimenti soddisfatte le proprie richieste di risarcimento mediante il ricorso ad una azione privata, la quale, per sua stessa natura, sarebbe stata esperibile direttamente contro gli eredi (22).

A meno, dunque, di non voler congetturare un'ipotesi e non verosimile deroga a questa normativa da parte della *lex Cornelia* (23), è inevitabile riconoscere che l'allontanamento di Verre da Roma

(21) Sull'istituto cfr. per tutti V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli 1960, 20 n. 1.

(22) Cfr. Serrao, *Frammento leidense*, cit., 57 e n. 60; Id., *Sul danno da reato in diritto romano*, in « Arch. Giur. » 151, 1956, 17 ss., le cui conclusioni mi sembra permettano l'accantonamento della dottrina precedente, facente capo al Mommsen, *Strafrecht*, cit., 831 s. ed a C. Ferrini, *Diritto penale romano*, Milano 1899, 353 s.; Id., *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, in « Enciclopedia Pessina », I, Milano 1905, 163 s., ripresa tuttora dallo Eder, *op. cit.*, 189 n. 1, ancorché già parzialmente criticata da M. Wlassak, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, Wien 1917, 185 e n. 110.

(23) Questa ipotesi, già avanzata da C.T. Zumpt, *op. cit.*, 57, è stata sostenuta dallo stesso Serrao, *art. cit.*, in « Arch. Giur. » 151, 20 s., sulla base di Val Max. 9, 12, 7, dove è riferito il caso di un imputato suicidatosi prima dell'emanazione della sentenza di condanna in un processo *de repetundis*, allo scopo di evitare la vendita all'asta dei propri beni. Credo però che la testimonianza, già analizzata, in particolare, da E. Volterra, *Sulla confisca dei beni dei suicidi*, in « RSDI » 6, 1933, 393 ss., relativa ad un processo svoltosi durante la pretura di Cicerone (cfr. A.W. Zumpt, *Criminal-process*, cit., 493 s.) non permetta deduzioni attendibili in tal senso, per il palese contrasto in cui si pone rispetto a Cic. *Att.* 1, 4, 2, che riferisce esplicitamente la condanna del personaggio senza accennare alla sua morte. Mi sembra, d'altra parte, che il passo di Plinio, attestando la persistente ammissibilità dell'*accusatio defuncti* sotto l'impero della *lex Iulia*, renda poco credibile l'eliminazione della norma da parte di una legge intermedia, ancorché di ispirazione filonobiliare. Ciò a prescindere dagli indizi desumibili dallo stesso processo di Verre, nel quale la *litis aestimatio* ebbe luogo nonostante l'esilio dell'imputato.

non poteva né estinguere il giudizio criminale contro la volontà dell'accusatore né, per converso, comportare l'automatica condanna dell'esiliato.

Tutto ciò conduce a ridimensionare decisamente l'incidenza dell'esilio medesimo sulle concomitanti attività processuali.

Sia, infatti, che lo si collochi al termine dell'*actio prima*, sia che si aderisca, come credo ragionevole, alla tesi del Marinone secondo la quale esso ebbe luogo poco prima dell'inizio dell'*actio secunda* (24), sia, infine, che si segua lo Höeg nell'ipotizzare la presenza del reo nel corso della stessa *actio secunda* (25), si deve muovere dalla considerazione che l'allontanamento di Verre da Roma non poteva avere diretta incidenza sull'*iter* giudiziario, almeno dal punto di vista formale.

§ 3. Questi rilievi, dei quali confido di aver dimostrato l'esattezza sotto il profilo giuridico, comportano un complesso di conseguenze non trascurabili nell'interpretazione delle fonti e permettono, forse, ulteriori deduzioni di carattere più direttamente storico.

Sotto il primo aspetto, si deve osservare che sia il racconto dello Pseudo Asconio che quello di Plutarco si presentano entrambi come succinti richiami della vicenda, ricalcati, con ogni verosimiglianza, sull'approssimativa tradizione che intorno a questa venne a formarsi nell'età successiva.

In quest'ottica, il fatto che tacciano entrambi sulla seconda fase del processo, mentre non si pone contro la ricostruzione dei fatti fin qui avanzata, conduce ad ascrivere carattere assorbente alla prima fase ed a presumere che in essa vennero ad incentrarsi i principali motivi d'interesse connessi al giudizio, mentre i momenti successivi assunsero, nel caso specifico, rilievo inferiore.

Riesce dunque spontaneo presumere che il clamore suscitato dal processo, lungi dall'accentuarsi, come sarebbe stato naturale, nell'attesa della sentenza, andò progressivamente spegnendosi.

Il che equivale a ritenere che tra i gruppi politici interessati alla condanna di Verre e gli ambienti a lui favorevoli andò maturando, dopo l'*actio prima*, un sostanziale compromesso, tale da suggerire lo svolgimento in sordina dell'*actio secunda* e della *litis aestimatio*.

(24) *Op. cit.*, 7 s., dove mi sembra che lo studioso abbia dimostrato l'infondatezza della tesi diretta a riferire l'esilio al termine della prima fase processuale o, addirittura, al suo svolgimento.

(25) *Op. cit.*, 273 ss.

Sulla scia dei rilievi dello Höeg e del Marinone, si deve, d'altra parte, ammettere che Verre fosse ancora in Roma e si adoperasse per la propria assoluzione ancora nei mesi di agosto e settembre (26).

La vicenda personale di Verre si consumò dunque, con forte probabilità, nel periodo di tempo immediatamente anteriore all'inizio dell'*actio secunda*.

Diviene, a questo punto, naturale individuare alla base dell'allontanamento da Roma del personaggio una decisione maturata per effetto non tanto della gravità delle imputazioni (così come riferiscono le nostre fonti) quanto della rinuncia, da parte degli ambienti nobiliari a lui collegati, al tentativo di salvarlo dalla condanna.

Questa rinuncia fu ispirata, probabilmente, sia dall'obiettivo difficoltà di contrastare le accuse, in presenza di un accusatore genuino e che attendeva dall'esito del processo la consacrazione della propria fama forense e politica (27), sia, soprattutto, dal clima più generale che accompagnò l'approvazione della *lex Aurelia iudiciaria*, nel cui tenore definitivo è da ravvisarsi, secondo le ipotesi più attendibili, un compromesso di fondo tra ceti equestre, che alcuni luoghi inducono a ritenere interessato alla condanna di Verre (28), e mondo nobile (29).

(26) Così come sembra potersi dedurre, in particolare, da Cic. *Verr.* II, 4, 33.

(27) Sul contesto politico in cui il processo deve collocarsi presentano particolare interesse Ciccotti, *op. cit.*, 3 ss.; M. Gelzer, in «RE» VII A 1, 843 ss., s.v. *Cicero (als Politiker)*; Taylor, *op. cit.*, 194 ss.; E. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley 1974, 30 ss.

(28) La circostanza credo possa presumersi sia dai passi nei quali singoli cavalieri romani sono presentati come vittime di Verre (*Verr.* II, 3, 36; 60; 61; 63; II, 4, 37; 46; II, 5, 15), sia, più ancora, da II, 3, 96 e II, 5, 158, oltre che dal tenore della rievocazione dell'ambigua vicenda narrata in II, 3, 169-191.

(29) Nel suo testo definitivo, la legge ripartì infatti la funzione giudicante tra senatori, *equites* e *tribuni aerarii* (fonti in Rotondi, *op. cit.*, 369), modificando, con probabilità, un primitivo, più radicale progetto. Lo studio più recente è rappresentato da B.A. Marshall, *Q. Cicero, Hortensius and the lex Aurelia*, in «Rhein. Mus.» 118, 1975, 136 ss. Si vedano inoltre l'approfondita indagine di C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine* (312-43 av. J.-C.), I, Paris 1966, 593 ss., nonché Last, in «CAH» IX², 338 ss.; U. Laffi, *Il mito di Silla*, in «Athenaeum» N.S. 45, 1967, 195 ss.; Gruen, *Last Generation*, cit., 29 s.; 33 ss.; F. De Martino, *Storia della Costituzione romana*, III², Napoli 1973, 147 s., con ulteriore indicazione bibliografica.

A sua volta, allontanandosi da Roma, Verre ottenne verosimili assicurazioni circa la *litis aestimatio*, che risultò, come rileva Plutarco, molto modesta (30).

Il fatto, d'altra parte, che l'esilio ebbe luogo poco prima dell'inizio dell'*actio secunda* lascia immaginare che la decisione non fu né rapida né spontanea ma rappresentò il frutto di un faticoso accordo mirante, in ultima analisi, a facilitare la conclusione della vicenda togliendo interesse alla fase processuale imminente, il cui esito diveniva, in pratica, scontato.

È dunque facile presumere che questa abbia subito una sostanziale strozzatura, imposta dall'inopportunità di dar vita ad un dibattito troppo aspro, che avrebbe avuto l'effetto di riaccendere un interesse dell'opinione pubblica ormai sopito dopo la pausa estiva.

§ 4. Il problema relativo al carattere fittizio della ciceroniana *Actio secunda* viene, a questo punto, ad acquistare una sua autonoma dimensione.

Posto, infatti, che la corrispondente fase processuale ebbe realmente luogo e che l'esilio di Verre maturò nella sua imminenza, si deve presumere che, in vista del dibattito, Cicerone avesse predisposto i cinque libri insieme al materiale accusatorio da utilizzare.

L'incertezza si riduce perciò alla misura in cui le orazioni furono materialmente pronunziate ed a quella dei cambiamenti subiti dal testo prima della redazione definitiva a noi pervenuta.

Ogni risposta al quesito non può che presentarsi largamente soggettiva e opinabile e richiederebbe, in ogni caso, un approfondito riesame testuale, estraneo ai limiti e alla natura di questo contributo.

(30) Non vedo valide ragioni per infirmare, su questa base, il racconto dello storico greco (come fa il Ciaceri, *op. cit.*, I, 74 n. 2) e non credo, d'altra parte, che le cifre diverse indicate in *Cic. Div. in Caec.* 5, 19 (... *abste sestertium miliens ex lege repeto*) e *Verr.* I, 56 (*Dicimus C. Verrem quadringentiens sestertium ex Sicilia contra leges abstulisse*; cfr. anche *Verr.* II, 1, 27) possano essere utilizzate per dedurre che la *lex Cornelia* prevedeva una pena patrimoniale commisurata due volte e mezzo al valore dei beni estorti. Contro questa tesi, risalente a C.T. Zumpt, *op. cit.*, 41 e tuttora non priva di sostenitori autorevoli (cfr. Kunkel, in «RE» XXIV, cit., 774 e Gruen, *Roman Politics*, cit., 259), si veda Serrao, *art. cit.*, in «Arch. Giur.» 151, 31, che mi sembra abbia dimostrato l'esattezza della diversa opinione del Mommsen, *Strafrecht*, cit., 728, secondo la quale, nella legge di Silla, l'ammontare degli illeciti profitti veniva computato al *simplum*.

Sulla base dei rilievi fin qui svolti, credo tuttavia possibile avanzare qualche considerazione sommaria.

Ritengo dunque che, a prescindere da ogni altro argomento, non si possa negare, con lo Höeg, ogni credito allo Pseudo Asconio.

Credo però che, ammettendo il reale svolgimento della seconda fase processuale, non si possa non presumere che in essa gli oratori abbiano preso la parola e che, in particolare, Cicerone abbia avvertito l'esigenza di ribadire le proprie accuse e di sollecitare una condanna del reo che il collegio avrebbe potuto, almeno formalmente, astenersi dall'irrogare.

Ove si accetti questa facile considerazione, riuscirebbe però quasi paradossale l'ipotesi (mai avanzata, a quanto mi consta, da alcuno) che l'Arpinate abbia pronunziato, in tale occasione, un discorso, a noi non pervenuto, indipendente rispetto ai cinque libri dell'*Actio secunda*.

Assai più plausibile riesce supporre che questi ultimi costituiscono il risultato di una rielaborazione operata dall'oratore contaminando il testo in precedenza predisposto con un breve discorso realmente pronunziato.

Il che, oltre a non trovare ostacoli consistenti nella già riferita testimonianza dello Pseudo Asconio (31), spiegherebbe, tra l'altro, la rapidità con la quale le lunghe orazioni furono diffuse dopo la fine del processo (32).

A sostegno di questa considerazione mi sembra possano individuarsi alcuni concreti, ancorché modesti, elementi.

(31) La quale è caratterizzata, in definitiva, dalla pura e semplice omissione di ogni riferimento alla seconda fase processuale, il che, stante il carattere sintetico del passo, non autorizza ad affermare senz'altro la sua mancata effettuazione. La notizia secondo cui, dopo l'*actio prima*, *nil amplius in iudicio gestum est* può infatti intendersi, senza troppa difficoltà, rapportandola al carattere di formale adempimento che quest'ultima, dopo l'esilio di Verre, venne ad assumere.

Una tale interpretazione potrebbe trovare qualche pur modesto sostegno testuale nel prosieguo del discorso *finxit Verrem comperendinationi praesto fuisse, ut bis defensus accusaretur iterum*, che non si pone, a ben riflettere, contro il reale verificarsi della *comperendinatio*.

La testimonianza di Plutarco è certamente confusa e inesatta, soprattutto nella sua prima parte. Si può tuttavia osservare che anch'essa, accennando alla condanna dell'imputato (Ὅτιω δὲ τοῦ Βέρρου καταδικασθέντος) prima della *litis aestimatio*, non si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti da noi prospettata.

(32) Il Marinone, *op. cit.*, 16 s. e n. 53; 54, sulla scia di Drumann-Groebe, *Geschichte Roms*, V², cit., 348 n., ne colloca la pubblicazione nel medesimo autunno del 70.

Il primo è costituito dalla natura dei richiami della *lex Aurelia* contenuti nell'*Actio secunda*.

Si consideri *Verr.* II, 5, 177-178:

Nempe eo, cum populus Romanus aliud genus hominum atque alium ordinem ad res iudicandas requirit, nempe lege de iudiciis iudicibusque novis promulgata: quam non is promulgavit quo nomine proscriptam videtis, sed hic reus, - hic, inquam, sua spe atque opinione quam de vobis habet legem illam scribendam promulgandamque curavit (178). Itaque cum primo agere coepimus, lex non erat promulgata; cum iste vestra severitate permotus multa signa dederat quam ob rem responsurus non videretur, mentio de lege nulla fiebat; posteaquam iste recreari et confirmari visus est, lex statim promulgata est.

e lo si accosti a *Verr.* II, 1, 22-23:

Non enim potest sperare populus Romanus esse alios in senatu qui recte possint iudicare, vos si non potueritis: necesse est, cum de toto ordine desperarit, aliud genus hominum atque aliam rationem iudiciorum requirat. ... 23 Verum vobis dicam id quod intellexi, iudices. Homines scitote esse quosdam quos tantum odium nostri ordinis teneat ut hoc palam iam dicent, se istum, quem sciant esse hominem improbissimum, hoc uno nomine absolvi velle ut ab senatu iudicia per ignominiam turpitudinemque auferantur.

I due passi non possono valutarsi come omogenei dal punto di vista cronologico, poiché il primo presenta come già in vigore la medesima legge alla quale l'altro accenna per affermare che la condanna di Verre avrebbe potuto, forse, scongiurarne l'approvazione.

È dunque giocoforza riferire i due accenni a contesti scritti in momenti diversi.

Approfondendo la circostanza, riesce naturale osservare che il secondo si pone in diretto collegamento con i numerosi, insistenti richiami della proposta contenuti nella *Divinatio* e nell'*Actio prima*, dei quali riecheggia il medesimo motivo di fondo (33), mentre il primo tradisce una complessiva e alquanto artificiosa rielaborazione, diretta ad imputare l'approvazione della *lex de iudiciis iudicibusque novis* al fatto che, dopo l'*actio prima*, l'imputato *recreari et confirmari visus est*.

(33) Cfr., in particolare, *Div. in Caec.* 3, 8; 29, 73; *Verr.* I, 3; 20; 47; 49, oltre ai frequenti accenni al discredito delle giurie senatorie: *Div. in Caec.* 3, 8; 9; 7, 24; 8, 26; 21, 70; *Verr.* I, 1; 2; 8; 35; 36; 37-40; 41; 44; 45; 49.

Si può, a questo punto, osservare che, se, stando a Cicerone, la legge non era ancora in vigore durante la prima fase processuale, essa non potè essere approvata prima dell'inizio della seconda, ossia prima della normale ripresa dell'attività dei comizi, i cui tempi coincidevano con quelli propri dell'attività dei collegi giudicanti (34). Ove si accolgano i nostri rilievi concernenti la presumibile breve durata dell'*actio secunda*, si deve dunque collocare l'approvazione della legge dopo la sentenza di condanna.

A questo punto, peraltro, la sfasatura tra i due passi richiamati non si concilia con il supposto carattere interamente fittizio dell'*actio secunda*, che avrebbe comportato una più marcata uniformità tra le sue parti.

Diviene invece plausibile ammettere la presenza nel primo libro di parti corrispondenti, a grandi linee, ad un breve discorso effettivamente pronunziato nella seconda fase processuale.

Conforta questa impressione uno sguardo complessivo al medesimo libro, che presenta carattere tutt'altro che omogeneo. In esso gli illeciti commessi da Verre durante la questura, la legazione asiatica e la pretura urbana (35) sono infatti ordinatamente discussi solo a partire da 12,33, mentre la parte iniziale, dopo l'affermazione, presumibilmente fittizia, relativa alla presenza di Verre all'udienza (36), è caratterizzata dal susseguirsi di motivi diversi, costituiti

— dalla rievocazione dei maneggi posti in atto dal reo e dai suoi sostenitori (2, 4-6);

— dall'insistente rilievo della possibilità per l'accusatore di trascinare Verre, se assolto, dinanzi ad altre *quaestiones perpetuae* o alle assemblee popolari e da aperte minacce ai giudici (4, 11-6,15);

— dalla difesa, da parte di Cicerone, del proprio precedente operato, sia durante la *divinatio* e l'*inquisitio* (6,15-8,23) che nell'*actio prima* (9,24-11,32).

(34) I *dies fasti comitiales* erano, anzi, meno numerosi dei *dies fasti*, nei quali si poteva amministrare la giustizia: cfr. Macrob. *Sat.* 1, 16, 14: *Comitiales sunt quibus cum populo agi licet; et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest* e, sull'argomento, Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³, III, Leipzig 1886, 372 s. Nell'anno 70 erano occupati dai ludi votivi i giorni 16 agosto-1 settembre e dai ludi romani i giorni 5-19 settembre: Cic. *Verr.* I, 31; cfr. Drumann-Groebe, *Geschichte Roms*, V², cit., 330 n. 2, ripreso dal Marinone, *op. cit.*, 4.

(35) Cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, Cleveland, Ohio, 1952, 61; 64; 70; 81; 85; 102.

(36) *Verr.* II, 1, 4.

Tra queste digressioni iniziali, almeno la seconda appare non solo estranea rispetto all'economia complessiva del libro ma anche, e soprattutto, poco armonica con il suo contenuto e con le sue caratteristiche, presentandosi idonea a suffragare la perorazione finale della sentenza assai più che ad introdurre l'accusa (37).

A sua volta, la terza, nel corso della quale si inserisce il già discusso accenno alla *lex Aurelia*, può valutarsi come puramente fittizia solo a prezzo di un certo sforzo sul piano logico: il puntuale riferimento a un'argomentazione di Ortensio (38) e la difesa, a tratti cavillosa, di un sostanziale aggiramento delle norme processuali che l'Arpinate non aveva interesse alcuno a rievocare (39) conducono infatti a ritenere più plausibile che essa conservi l'eco di una replica diretta.

Pur consapevole dei limiti impliciti in questi rilievi e della loro natura in parte soggettiva, mi sembra dunque che non possa pregiudizialmente respingersi l'ipotesi che almeno la parte iniziale del libro conservi traccia di un breve discorso realmente pronunciato e poi rifiuto in modo approssimativo con il testo che era stato predisposto da Cicerone in vista dell'*actio secunda* ma che non era stato, di fatto, posto a profitto nel corso di quest'ultima (40).

§ 5. È opportuno accennare, infine, a Quint. *Inst. Or.* 10, I, 22-23:

Illud vero utilissimum, nosse eas causas, quarum orationes in manus sumpserimus, et quotiens continget, utrimque habitas legere

(37) È sintomatico, sotto questo aspetto, il parallelismo di motivi individuabile tra il passo e *Verr.* II, 5, 173.

(38) Cfr. *Verr.* II, 1, 26.

(39) Lo dimostra la complessità dell'argomentazione, sotto molti aspetti poco chiara, contenuta nel citato *Verr.* II, 1, 26 e lo stesso tortuoso richiamo della legislazione precedente, definita *mollior*, e, in particolare, della *lex Acilia*, *qua lege multi semel accusati, semel dicta causa, semel auditis testibus condemnati sunt*, indicata ironicamente come *mitissima* in confronto a quella in vigore e invocata, in un certo senso, come precedente storico dell'alterazione procedurale determinata, nel caso specifico, da Cicerone. È chiaro, d'altra parte, che il richiamo di un rito diverso da quello in vigore si presenta almeno discutibile e tale da lasciare intravedere un certo disagio dell'oratore, tradito anche dall'apodittico rilievo *accusatoris causa, ut bis ageretur constitutum est*.

(40) Che l'*Actio secunda* sia stata composta utilizzando testi già preparati è comunemente ammesso: cfr. M. Schanz-C. Hosius, *Geschichte der römischen Literatur*, I, München 1927, 411; Marinone, *op. cit.*, 16 s.; Habermehl, *art. cit.*, in «RE» VIII A 2, 1630 s.

actiones : ... (23) *Quin etiam si minus pares videbuntur aliquae, tamen ad cognoscendam litiu[m] quaestionem recte requirentur, ut contra Ciceronem orationes Tiberonis in Ligarium et Hortensi pro Verre.*

Il passo è apparso in contrasto con le numerose notizie relative allo svolgimento dell'*actio prima*, concordi nell'affermare che Ortensio, messo in difficoltà dalla strategia ciceroniana, si astenne dal pronunciare il discorso di difesa (41).

Il Gelzer ha perciò riferito l'accenno ad un intervento dello stesso Ortensio in sede di *litis aestimatio* (42), mentre altri studiosi hanno ascritto all'orazione carattere fittizio (43) o hanno revocato in dubbio la sua paternità (44).

A tali congetture ha recentemente reagito M. C. Alexander, il quale, analizzando il problema in forma approfondita, ha riferito la testimonianza alla prima fase processuale, ipotizzando una breve replica di Ortensio nel corso di essa (45).

Questa tesi urta peraltro contro consistenti ostacoli di carattere testuale, aggirati con abilità e finezza esegetica ma, comunque, tali da indurre lo studioso a cercare una difficile conciliazione con essi assegnando al discorso di Ortensio carattere circoscritto e limitando, perciò, la portata delle proprie stesse acute deduzioni in ordine al possibile contenuto del discorso medesimo, che mi trovano sostanzialmente concorde (46).

Per conto mio, credo però che il passo di Quintiliano, parlando esplicitamente di un'orazione *pro Verre*, sottintenda il riferimento ad un vero e proprio discorso e non si presti quindi ad un'interpretazione troppo riduttiva.

(41) Prescindendo dagli accenni riscontrabili nell'*Actio secunda* (in rapporto ai quali non mi sembra debba assegnarsi forte rilievo a *Verr.* II, 1, 71: *quod et in Tetti testimonio priore actione interpellavit Hortensius*), si vedano, in particolare, Ps. Ascon. 232 Stangl (— *orationis— potestatem Hortensius non habuit tacente accusatore*) e Ps. Ascon. 205; 223 Stangl; Cic. *Brut.* 37, 129; *Plut. Cic.* 7, 6.

(42) In « RE » VII A 1, cit., 848.

(43) Von der Mühl, in « RE » VIII (1913), 2474 s.v. *Hortensius* (n. 13).

(44) E. Malcovati, *Oratorum Romanorum Fragmenta*, I³, Torino 1967, 318.

(45) M. C. Alexander, *Hortensius' Speech in Defense of Verres*, in « Phoenix » 30, 1976, 46 ss.

(46) *Ivi*, 52. La difficoltà implicita nella tesi dello studioso (così come in quella dello Humbert, *op. cit.*, 206, che collocò il discorso di Ortensio nell'*actio prima* interpretando inesattamente *Verr.* II, 1, 20) è invece superata in quella dello Höeg, *op. cit.*, 278 s. Quest'ultima trova però il suo limite nel fondarsi, anche in questo caso, solo su interpretazioni testuali di dubbia efficacia.

Si deve osservare, d'altra parte, che le difficoltà connesse alla valutazione della testimonianza derivano, in ultima analisi, soltanto dall'assioma, che abbiamo visto infondato, identificabile nel mancato svolgimento dell'*actio secunda*. Ove questa, nella prospettiva fin qui sostenuta, si ammetta come necessaria per l'espletamento del rito processuale, viene a cadere ogni ragionevole motivo per non riferire la notizia in questione al discorso che Ortensio non potè non pronunziare durante il suo corso e che fu presumibilmente seguito dalla replica ciceroniana.

Mi sembra anzi che il passo di Quintiliano, se valutato senza pregiudizio, contenga una prova non trascurabile a favore della tesi complessiva che ho cercato di dimostrare.

Intervento della Dott.ssa Rosalia Marino

Vorrei porre due domande al Prof. Venturini, senza tuttavia aver la pretesa di inficiare la validità dei risultati dell'indagine dello studioso, sempre sorretta da una lucida e attenta analisi delle fonti:

1) come si giustifica in chiave politica il consolidamento della tradizione alla quale avrebbero attinto lo Pseudo-Asconio e Plutarco? Fu questa tradizione filoligarchica o filodemocratica?

2) l'atteggiamento di Ortensio non potrebbe giustificarsi sulla base delle preoccupazioni che certamente gli avranno creato le prove raccolte da Cicerone in Sicilia contro personalità come il governatore Lucio Metello, successore di Verre, il quale, oltre ad indurre i Siciliani a rendere pubbliche lodi all'ex-collega, aveva impedito al senatore Gallo di far celebrare il processo contro Apronio, uno dei principali aiutanti di Verre (*Verr.* 3, 65, 152)? Ancora, prove raccolte a Siracusa, in casa di un tal Carpinazio (*Verr.* 2, 78, 191), uno dei notabili della società dei pubblicani che operavano nell'isola, dimostravano inequivocabilmente la connivenza degli equestri con il losco governatore.

Proprio per questo, quindi, mi sembra vada accettata con una certa cautela l'ipotesi di un'influenza decisiva nella conclusione del processo della *lex Aurelia iudiciaria*, sia che essa fosse già in vigore, sia che dovesse essere ancora approvata (*Cic. Verr.* II, 5; 69, 177; II, 2, 71, 174. Cfr. F. De Martino, *Storia della Costituzione Romana*, III, p. 128 e n. 15).

È pur vero, infatti, che, accelerando tale legge il processo di scardinamento della costituzione sillana con il nuovo e più

democratico meccanismo di reclutamento delle giurie nelle *quaestiones perpetuae*, il coinvolgimento delle classe senatoria ed equestre nei maneggi di Verre avrebbe creato comunque, a mio avviso, non poche difficoltà alla Corte in sede di emissione di giudizio.

Risposta del Prof. Venturini

È vero che sul processo *de repetundis* regolato dalla *lex Cornelia* permangono talune incertezze, soprattutto in relazione alle modalità concrete con le quali avevano luogo il computo della *litis aestimatio* e la suddivisione (in tutto o in parte) del suo ammontare tra le vittime delle concussioni, ma non possono avanzarsi ragionevoli dubbi né sulla strutturazione del processo in due *actiones* distinte né sulle necessità che la *litis aestimatio* stessa, identificandosi in una quantificazione della pena patrimoniale, fosse preceduta dalla sentenza di condanna.

Sulla scorta della notizia di Plutarco relativa all'entità della *litis aestimatio*, si deve dunque ammettere la formale consumazione dell'*iter* processuale e, perciò, lo svolgimento sia della prima che della seconda fase.

Ove si tenga conto di questo fatto, il silenzio delle fonti sulla *actio secunda* non può spiegarsi altro che sottintendendo un rilievo molto modesto di quest'ultima nell'economia della vicenda giudiziaria. Il che, però, appare poco plausibile sul piano del rito, ove soltanto si consideri che l'*actio prima*, per la tattica seguita da Cicerone, era stata mutilata, in tutto o in parte, delle due orazioni accusatoria e difensiva e che l'allontanamento di Verre da Roma, oltre a non pregiudicare, di per sé, la sentenza, aveva comunque lasciato aperta la grossa questione relativa all'entità della pena.

È dunque giocoforza rinunciare a spiegare la circostanza sullo stretto piano processuale e cercare, piuttosto, di pervenire ad un suo chiarimento attraverso una valutazione della complessiva vicenda giudiziaria nel quadro degli avvenimenti dell'anno 70 a.C.

In questa prospettiva, riesce naturale ricondurla ai contrasti politici che lo caratterizzarono e che trovarono i loro esiti più rilevanti nella restaurazione della potestà tribunizia, che era stata fortemente circoscritta da Silla, e nella *lex Aurelia iudiciaria*, la quale introdusse nei collegi giudicanti delle *quaestiones perpetuae* gli *equites* e i *tribuni aerarum* e lasciò ai senatori solo la terza parte

della giuria così composta. Si trattò, come appare evidente, di riforme dirette a liquidare l'ordinamento sillano e ispirate dalla coalizione tra elemento equestre e elemento filopopolare, che in quell'anno venne a saldarsi e che è rispecchiata dallo stesso coevo consolato di Pompeo e Crasso.

In questo contesto storico, nel processo di Verre non si può non vedere un elemento di pressione sul mondo nobiliare, ovvero una vicenda inserita nel quadro di una più vasta propaganda diretta a suffragare nell'opinione pubblica l'auspicato cambiamento nella composizione delle giurie criminali. È dunque facile presumere che il promuovimento del giudizio sia stato ispirato da ambienti equestri, ai quali Cicerone era, allora come in futuro, collegato.

La circostanza appare tanto più verosimile considerando che le caratteristiche stesse del sistema giudiziario sillano, deferendo l'attivazione delle *quaestiones perpetuae* all'iniziativa di singoli cittadini, non potevano (almeno in linea di massima) non avere l'effetto pratico di far scaturire l'*accusatio* da fini di natura politica. Si aggiunga che l'iniziativa giudiziaria contro soggetti già rivestiti di *imperium* e collegati alla *factio* nobiliare non poteva, di fatto, esercitarsi con plausibile possibilità di successo senza l'appoggio di settori della classe dirigente interessati alla condanna dell'imputato. Tanto meno è ragionevole supporre che Cicerone, proprio in quell'anno asceso all'edilità, abbia potuto agire come protagonista della vicenda sulla base di un'iniziativa personale. È ragionevole, al contrario, muovere dal presupposto che il giovane oratore ottenne l'*accusandi potestas* contro Q. Cecilio e operò nel processo proprio in quanto protetto da ambienti di potere dei quali seppe rendersi interprete e strumento ma dai quali restò, inevitabilmente, condizionato.

Gli scopi pratici che ispirarono prima la persecuzione giudiziaria contro Verre e poi le modalità con le quali il processo fu condotto debbono ricercarsi sulla scorta di tali premesse.

In relazione al primo punto, si può allora considerare che la persona, i trascorsi e i legami politici dell'accusato presentavano tutte le caratteristiche perché il personaggio potesse essere posto al centro di una campagna scandalistica senza comportare per i promotori di essa il rischio di irrigidire il mondo nobiliare in una difesa a oltranza dell'accusato. Ex sillano e discendente da una famiglia di nobiltà recente (C. Verre padre era stato, a quanto risulta, il primo a pervenire alla dignità senatoria), Verre possedeva quel tanto di rappresentatività e di collegamenti in seno alla *factio* che erano necessari perché il processo potesse provocare il

voluto clamore e si presentava, nello stesso tempo, sprovvisto di rilievo politico tale da rendere arduo attaccarlo direttamente.

Si aggiunga il fatto (che ho voluto lasciare per ultimo) che nell'operare concussioni e ruberie in Sicilia egli non si era limitato a ricalcare una triste prassi da tempo diffusa tra i governatori ma aveva, come nel caso dei furti di statue, lasciato prove evidenti delle proprie illegalità.

Per di più, si era spinto a contrastare gli interessi di taluni gruppi di *equites* operanti in Sicilia, fatto, questo, non usitato nel campo dell'amministrazione provinciale e certamente tale da procurare all'ex propretore non solo una diffusa ostilità nell'ambiente equestre ma anche comprensibile imbarazzo nel sostenerlo tra i *nobiles* interessati a conservare buoni rapporti con esso.

Per concludere, nella vicenda giudiziaria avente ad oggetto la propretura di Verre troviamo riuniti tutti gli elementi caratteristici di uno scandalo ben manovrato o, almeno, idonei a favorirne la strumentalizzazione: interesse di determinati ambienti a sollevarlo, clima complessivo favorevole ad una sentenza di condanna, imputato abbastanza potente per acquisire significato simbolico e abbastanza debole e impopolare per poterlo mettere sotto accusa senza andare incontro ad una sua difesa compatta e troppo decisa da parte del gruppo sociale di appartenenza.

Tale difesa, in effetti, si verificò, prima con la candidatura all'accusa di Q. Cecilio e poi con il tentativo ostruzionistico appoggiato sia dai consoli designati che dal successore di Verre nella propretura di Sicilia: falliti l'uno e l'altro, non riesce arduo supporre che il periodo estivo abbia visto, da parte di Verre stesso e dei suoi sostenitori, patteggiamenti diretti ad attenuare la portata di una condanna che, in sé, la stessa situazione generale non consentiva ormai di evitare, non potendo né gli ambienti promotori del giudizio né Cicerone stesso far cadere un'accusa che era stata accompagnata da pesante clamore né la *nobilitas* in genere e il collegio giudicante in particolare screditarsi con un'impopolare assoluzione, insostenibile, oltre tutto, anche sul piano delle stesse risultanze processuali emerse nel corso dell'*actio prima*.

Si aggiunga il fatto che l'accordo ormai raggiunto sulla *lex de iudiciis iudicibusque novis*, il cui tenore soddisfaceva le esigenze equestri senza trascurare del tutto quelle senatorie, degradava decisamente il peso della vicenda giudiziaria in corso, consigliando di attenuarne l'eco e di pervenire, per quanto possibile, ad una sua soluzione non clamorosa.

Maturò dunque, con ogni verosimiglianza, un faticoso com-

promesso nell'imminente ripresa del processo, in base al quale Verre si allontanò da Roma, l'*actio secunda* fu circoscritta a brevi interventi di Ortensio e di Cicerone e la *litis aestimatio* ebbe, come ci informa Plutarco, entità modesta, non proporzionata al clamore che il giudizio aveva suscitato.

Cicerone non rinunciò tuttavia a diffondere il testo delle lunghe orazioni che aveva predisposto.

Questa, in sintesi, la cornice di carattere storico che mi sembra più plausibile per spiegare l'*iter* processuale, così come la tradizione che intorno alla vicenda venne a formarsi.

In rapporto a questo specifico punto, resta da dire che la prima parte della domanda è posta in termini forse troppo recisi.

La persecuzione di Verre non coinvolse infatti tanto il movimento tardo-repubblicano dei *populares* quanto gli ambienti senatorio ed equestre: fu, è vero, strumentalmente usata in funzione antioligarchica, ma solo nel quadro della propaganda diretta a favorire il passaggio della *lex Aurelia*. In sé considerata, essa rimase un episodio abbastanza circoscritto ed ebbe una conclusione tale da determinare in tutte le componenti della classe dirigente un preciso interesse ad affievolirne il ricordo.

È, a mio avviso, su questa base che può spiegarsi la vistosa e un po' troppo schematica semplificazione, imperniata sui due motivi centrali del fulmineo successo ciceroniano nell'*actio prima* e dello spontaneo esilio di Verre, che è raccolta dalle nostre fonti, con probabilità influenzate da una non disinteressata tradizione ormai consolidata.

Un aspetto di quest'ultima può cogliersi nella rappresentazione univoca e totalmente sfavorevole dell'imputato, nella quale riesce spontaneo individuare una testimonianza dell'affossamento di ogni interesse politico e pubblicitario legato al processo. Trasformare Verre in un *exemplum* negativo, ovvero, per usare una espressione ciceroniana, in una sorta di *monstrum vel prodigium* insorto in seno alla *nobilitas* (la quale, peraltro, lo aveva condannato) significava, infatti, chiudere la vicenda in modo definitivo e precludere ogni speculazione, da una parte e dall'altra, su di essa.

I personaggi articolati e discussi, così come gli episodi di cui sono protagonisti, suscitano disparità di opinioni e restano indrettamente attuali attraverso le controversie: viene meno, invece, rapidamente ogni rilievo pubblicitario di quelli suggellati da una immagine unilaterale, indipendentemente dal fatto che essa stimoli a demonizzarli o ad ispirare una loro rappresentazione agiografica.